




Finali e Rassegne Nazionali 2012

Comunicato Ufficiale n. 05
del 30 giugno 2012



**Comunicato composto da 3 pagine
Pubblicato alle ore 16,00 del 30 giugno 2012**

Calcio a 5 femminile

Sul CU n. 4 del 30 giugno 2012 veniva pubblicata l'errata classifica del girone A, si riporta di seguito la classifica corretta:

Classifica girone A

Squadra	P.Ti	G	V	Vr	Pr	P	RF	RS	DR	CD
JAFET PORDENONE	8	3	2	1	0	0	22	7	15	1
SPORTLAND	7	3	2	0	1	0	17	3	14	1
PROLOCO RORETESE	3	3	1	0	0	2	16	15	1	3
ACF OTIS	0	3	0	0	0	3	0	30	-30	0

Calcio a 7 OVER 40

Classifica girone A

Squadra	P.Ti	G	V	Vr	Pr	P	RF	RS	DR	CD
AMATORI CALCIO RIVAROTTA	6	2	2	0	0	0	6	1	5	2
SPORTINSIEME VDT	4	2	0	2	0	0	7	7	0	1
GALLICO OVER 40	1	2	0	0	1	1	5	5	0	2
EDIL TECNO DESIGN	1	2	0	0	1	1	3	4	-1	1

Giornata	Squadre	Data/Ora	Campo
3 ^a	EDIL TECNODESIGN - ASD GALLICO over 40	30/06 17,00	Martorano 3
3 ^a	SPORTINSIEME VDT - AMATORI CALCIO RIVAROTTA	30/06 17,00	Martorano 4

Finale domenica 01 luglio 2012

Finale	Squadre	Ora	Campo
1°/2° posto	1 ^a classificata – 2 ^a classificata	09,30	Martorano 3

Gara: Sportinsieme VDT – Ediltecono Design del 29 giugno 2012

A seguito dei provvedimenti assunti nei confronti dell'Associazione Sportinsieme VDT (si veda CU n. 3 del 30 giugno 2012, pag. 11) con le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate, è stato segnalato e documentato nei tempi previsti dall'Associazione Sportinsieme VDT che il socio Trevisi Paolo risulta essere nato a Torino in data 11 settembre 1965 e non in data 11 settembre 1975; pertanto non rientra tra i tesserati nati negli anni 1973 - 1977 in ordine ai quali le Norme di Partecipazione prevedono la limitazione a due soli tesserati in distinta.

Per completezza di esposizione ed ineludibili garanzie di trasparenza, è d'uopo precisare che la problematica in discorso trova fondamento in un mero errore di digitazione dei dati identificativi della persona fisica in sede di rilascio della tessera; l'identificazione effettuata dal giudice delegato e la documentazione prodotta agli atti comportano – di conseguenza - la revoca di tutti i provvedimenti sanzionatori già assunti nei confronti dell'Associazione Sportinsieme VDT e l'omologazione del risultato per come maturato sul campo.

Gara: Amatori Calcio Rivarotta – ASD Gallico over 40 del 29 giugno 2012

A seguito dei provvedimenti assunti nei confronti dell'ASD Gallico over 40 (si veda CU n. 3 del 30 giugno 2012, pagg. 11 e 12) con le motivazioni che qui si intendono integralmente riportate, l'Associazione sopra citata ha trasmesso una contro – segnalazione a mezzo e-mail alle ore 12:41 di sabato 30 c.c.

In primo luogo, vanno esaminati gli aspetti procedurali. Nella fattispecie si appalesa, stante la chiara previsione di cui alle Norme di Partecipazione, la non tempestività della segnalazione effettuata, tempestività intesa nella sua accezione di mancato rispetto dei termini perentori previsti (due ore da omissis ...), perentori – per costante ed uniforme indirizzo della Corte Nazionale di Giustizia e dei Giudici delegati alle Finali Nazionali ed indefettibilmente connessa con la successione rapida del programma di gare.

Ciò premesso, parte segnalante è decaduta dal diritto e la valutazione nel merito della questione sottoposta all'attenzione è da ritenersi inammissibile ed improcedibile.

Pur tuttavia nell'ottica di un rapporto democratico è trasparente fra tutti gli associati, coscienti che ruoli e funzioni comportano che alcuni (soci) sono preposti ad assumere decisioni che incidono su altri (soci), il giudice delegato della Corte Nazionale di Giustizia ritiene opportuno esporre quanto segue:

- l'art. 65 R.A. ha una funzione esclusiva volta alla tutela della salute dei soci atleti;
- situazioni organizzative particolari e le peculiarità delle finali nazionali impongono delle deroghe, a carattere restrittivo, al fine di contemperare il principio di tutela della salute dell'atleta con la ristrettezza dei tempi a disposizione per lo svolgimento completo della manifestazione
- la deroga non è stata concepita e valutata, nelle competenti sedi "politiche", per consentire al socio una valutazione discrezionale in ordine al numero di gare da poter disputare in manifestazioni e/o rassegne nello stesso giorno.

A tal proposito, certamente non sfuggirà alla comprensione a chi di competenza dell'Associazione ASD Gallico over 40 (ASD segnalante) che – nell'interpretazione delle norme, in genere – oltre al significato letterale bisogna avere riguardo anche alla ratio sottesa alla norma medesima ricostruendo i lavori preparatori ed indagando sulle questioni che, in sede politica, sono state oggetto di discussione e di sintesi di contrapposti interessi.

Orbene nella fattispecie che ci occupa l'unica ragion d'essere della deroga in discorso è di natura endorganizzativa: garantire all'organizzazione Nazionale della Lega ed a salvaguardia della medesima la possibilità di fissare anche due gare nello stesso giorno per esigenze organizzative. Altro, allo stato, non rileva..

per la Corte Nazionale di Giustizia

Avv. Alfio A. Marcuccio